

Le novità introdotte dal D. Lgs. n. 286/2005 nel contratto di trasporto

A cura di

Studio Legale Bernasconi

Viale Bianca Maria 18 – 20129 Milano

Tel 02 91433096 – Fax 02 91433097

stefano@studiolegalebernasconi.net

elena@studiolegalebernasconi.net

Alcune definizioni

- **Attività di autotrasporto:** prestazione di un servizio, eseguita in modo professionale e non strumentale ad altre attività, consistente nel trasferimento di cose di terzi su strada mediante autoveicoli, dietro pagamento di un corrispettivo;
- **Vettore:** impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi, ovvero impresa stabilita in Italia abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano, che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada

Alcune definizioni

- **Committente:** impresa che stipula o nel nome del quale è stipulato un contratto di trasporto;
- **Caricatore:** impresa che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all'esecuzione del trasporto;
- **Proprietario della merce:** impresa che ha la proprietà delle cose oggetto dell'attività di trasporto al momento della consegna al vettore

La contrattazione libera dei prezzi (artt. 3 e 4): i corrispettivi per i servizi di trasporto di merci su strada sono determinati dalla libera contrattazione delle parti che stipulano il contratto di trasporto (è stato abrogato il sistema delle tariffe obbligatorie a forcella).

I costi minimi introdotti dall'art. 83 bis della legge 133/2008

- L'Osservatorio sulle attività di autotrasporto determina mensilmente il costo medio del carburante per chilometro di percorrenza con riferimento alle diverse tipologie di veicoli;
- Lo stesso Osservatorio, con riferimento alle tipologie dei veicoli, determina il quindicesimo giorno dei mesi di giugno e dicembre, la quota, espressa in percentuale, dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto terzi rappresentata dai costi del carburante

Se il contratto di trasporto è stato stipulato per iscritto e conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. 286/2005

- prezzi e condizioni sono rimessi all'autonomia contrattuale delle parti (il contratto scritto ovvero la fattura emessa dal vettore evidenzia la parte del corrispettivo dovuto dal committente corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore.
- Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto prestazioni di trasporto da effettuare in un arco temporale eccedente i trenta giorni, la parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore, così come già individuata nel contratto o nelle fatture emesse, è adeguata sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio, laddove dette variazioni superino del 2% il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del contratto

Se il contratto di trasporto non è stato stipulato in forma scritta

- La fattura emessa dal vettore evidenzia la parte del corrispettivo dovuto dal mittente corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali (costo carburante = costo chilometrico determinato nel mese precedente a quello della prestazione * il numero di km corrispondenti alla prestazione indicata in fattura).
- La parte di corrispettivo dovuta al vettore, diversa dal costo del carburante, deve corrispondere ad una quota dello stesso corrispettivo, che fermo restando quanto dovuto dal committente a fronte del costo del carburante sia almeno pari a quella identificata come corrispondente a costi diversi dai costi del carburante dall'Osservatorio sulle attività di autotrasporto.

- Laddove la parte del corrispettivo dovuto al vettore, diversa dal costo del carburante, risulti inferiore a quanto sopra previsto, il vettore può chiedere al mittente il pagamento della differenza. Qualora il contratto di trasporto di merci su strada non sia stato stipulato in forma scritta, l'azione del vettore si prescrive decorsi 5 anni dal giorno del completamento della prestazione

il vettore può proporre domanda di ingiunzione di pagamento al giudice competente per valore e territorio, producendo la documentazione relativa alla propria iscrizione all'albo degli autotrasportatori, la carta di circolazione del veicolo utilizzato per l'esecuzione del trasporto, la fattura per i corrispettivi inerenti alla prestazione, la documentazione relativa all'avvenuto pagamento dell'importo indicato ed i calcoli con cui viene determinato l'ulteriore corrispettivo.

In tal caso il giudice emetterà un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo

Forma dei contratti (art 6): Il decreto non prevede nessuna forma obbligatoria per la stipulazione dei contratti di trasporto di merci su strada.

Tuttavia

esso prevede che “di regola” siano stipulati per iscritto e comunque con data certa allo scopo di favorire la correttezza e la trasparenza dei rapporti tra i contraenti

Se si opta per la forma scritta, il contratto deve obbligatoriamente contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) Nome e sede del vettore e del committente e, se diverso, del caricatore;
- b) Numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi;
- c) Tipologia e quantità della merce oggetto del trasporto, nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto stesso;
- d) Corrispettivo del servizio di trasporto e modalità di pagamento;
- e) Luoghi di presa in consegna della merce da parte del vettore e di riconsegna al destinatario;
- f) Tempi massimi per il carico e lo scarico della merce trasportata.

Con decreto dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 1° febbraio 2006 sono stati determinati **4 modelli contrattuali tipo per facilitare l'uso della forma scritta** :

- Per prestazione singola;
- Per pluralità di prestazioni;
- Con rinvio ad accordi volontari stipulati dalle organizzazioni associative rappresentative dei vettori e degli utenti dei servizi di trasporto
- Per prestazione singola o pluralità di prestazioni da parte di subvettori

Istituzione della scheda di trasporto (art. 7 bis):

- Deve essere compilata a cura del committente;
- Deve essere conservata a bordo del veicolo adibito a tale attività;
- Può essere sostituita da copia del contratto in forma scritta
- L'obbligo di compilazione e di tenuta della scheda di trasporto non si applicano al *trasporto di merci a collettame* (trasporti che avvengono mediante un unico veicolo, di partite ciascuna di peso inferiore a 50 quintali, commissionate da diversi mittenti, purchè accompagnati da idonea documentazione comprovante la tipologia del trasporto effettuato);
- la scheda di trasporto costituisce documentazione idonea ai fini della procedura di accertamento della responsabilità

contenuto obbligatorio minimo della scheda di trasporto

(il D.M. del 30.06.2009 e le successive circolari del Ministero dell'Interno e delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno stabilito il contenuto della scheda):

- 1) VETTORE: denominazione, indirizzo, sede legale, partita IVA e numero di iscrizione all'Albo;
- 2) COMMITTENTE: denominazione, indirizzo, sede legale e partita IVA;
- 3) CARICATORE: denominazione, indirizzo, sede legale e partita IVA;
- 4) PROPRIETARIO DELLA MERCE: denominazione, indirizzo, sede legale e partita IVA o eventuale annotazione della motivazione per cui non si è in grado di indicarlo;
- 5) MERCE TRASPORTATA: tipologia, quantità/peso, luogo di carico e scarico;
- 6) luogo di compilazione, luogo e data di sottoscrizione, dati compilatore (legale rappresentante del committente, o suo procuratore, o suo delegato diverso dal vettore)

Contenuto eventuale e modalità di tenuta della scheda

- se durante il trasporto si dovessero verificare variazioni dei dati iniziali immessi nella scheda all'inizio del viaggio, il vettore o il conducente devono inserire i nuovi dati solamente nell'apposito spazio riservato alle osservazioni varie;
- Eventuali istruzioni al vettore fornite dal committente, dal caricatore o dal proprietario devono essere inserite nella parte "eventuali istruzioni";
- La scheda in originale o in copia (ai sensi dei chiarimenti forniti dal Ministero) deve essere custodita per tutta la durata del viaggio a bordo del veicolo a cura del vettore o conducente ;
- Per ciascun veicolo va redatta una scheda;
- La scheda di trasporto può essere eliminata al termine del trasporto cui si riferisce (anche se sarebbe opportuno conservarla unitamente agli altri documenti relativi al trasporto)

I documenti sostitutivi della scheda

La scheda di trasporto può essere sostituita dal contratto di trasporto purchè quest'ultimo contenga gli elementi essenziali previsti dall'art. 6 del D. Lgs. 286/2005 e rechi inoltre data certa.

I documenti che sono considerati equipollenti alla scheda di trasporto (lettera di vettura internazionale CMR, documenti doganali, documento di cabotaggio, ddt, ogni altro documento che deve accompagnare il trasporto stradale delle merci ai sensi della normativa comunitaria o nazionale) possono essere realmente sostitutivi della stessa se riportano tutti i dati e le indicazioni forniti dal D.M. del 30 giugno 2009. In caso contrario, infatti, il documento equipollente dovrà essere integrato prima dell'inizio del trasporto o, se non modificabile, potrà essere accompagnato dalla scheda di trasporto che potrà contenere le sole informazioni mancanti.

sanzioni amministrative

Per mancata o incompleta compilazione della scheda: è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1800 € che deve essere applicata al committente (anche qualora abbia delegato altro soggetto alla compilazione) nonché a chiunque alteri il contenuto della scheda. Tale sanzione si applica anche al vettore o al conducente che dovendo inserire nuovi dati nella scheda (nel campo osservazioni varie) omettono di farlo ovvero lo fanno in modo incompleto o non veritiero

Per mancanza, a bordo del veicolo, della scheda (o contratto di trasporto o altro documento equipollente) : chiunque durante l'effettuazione del trasporto non porta a bordo del veicolo la scheda di trasporto ovvero in alternativa copia del contratto in forma scritta o altra documentazione equivalente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 40 a 120 €. All'atto dell'accertamento della violazione è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo, che verrà restituito solo dopo che sia stata esibita la scheda di trasporto, ovvero copia del contratto redatto per iscritto o altra documentazione equivalente entro il termine di 15 giorni successivi all'accertamento della violazione.

In caso di mancata esibizione, l'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore applica al **committente** la sanzione da € 600 ad € 1800 ed al **vettore** la sanzione di cui all'art. 180 comma 8 del C.d.S.

Il regime di responsabilità del vettore:

1) Responsabilità amministrativa

il vettore è tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela della sicurezza della circolazione stradale e della sicurezza sociale e risponde, pertanto, della violazione di tali disposizioni;

Nel caso di abusivo esercizio dell'attività di autotrasporto per conto terzi senza l'iscrizione all'albo è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.065,00.= ad € 12.394,00.=. Il pagamento in misura ridotta non è ammesso. E' prevista la trasmissione del verbale di accertamento entro 10 giorni al Prefetto del luogo della commessa violazione. Si ha la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi

Il regime di responsabilità del vettore

1) Responsabilità amministrativa

Qualora un veicolo entri nella disponibilità del vettore a seguito di contratto di locazione senza conducente, il veicolo stesso deve recare a bordo copia del contratto di locazione e del certificato di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori. La mancanza di tali documenti accertata dalle autorità competenti comporta l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 180 C.d.S.

I conducenti di veicoli adibiti al trasporto di cose per conto di terzi sono obbligati a tenere a bordo la documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale prestano servizio presso il vettore. In caso di mancato possesso di detta documentazione si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 180 commi 7 e 8 del C.d.S., oltre alle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di rapporto di lavoro dipendente

2) Responsabilità contrattuale del vettore per inadempimento o ritardo

La responsabilità per inadempimento è retta dalle regole generali vigenti in materia contrattuale: il mittente deve provare l'esistenza del contratto ed il danno derivatogli dalla mancata esecuzione della prestazione, mentre il vettore deve dare la prova liberatoria dell'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.), ossia normalmente dall'assenza di dolo e di colpa in capo a sé ed agli ausiliari di cui si avvale.

Medesime regole sono applicate in caso di ritardo nella consegna della merce

3) La responsabilità del vettore per perdita o avaria della merce

Il concetto di sinistro: per sinistro si intende qualsiasi accadimento sfavorevole suscettibile di incidere negativamente sull'esecuzione del trasporto provocando la perdita o l'avaria della merce .

La responsabilità per i sinistri discende dall'inadempimento dell'obbligo di custodire il carico

Natura della responsabilità del vettore: trattasi di responsabilità contrattuale, l'avente diritto del carico deve provare la sussistenza del contratto ed il danno subito. Il vettore per liberarsi da responsabilità deve individuare la causa concreta del danno, allo scopo di dimostrare la coincidenza della stessa con quelle tipiche previste come fattori esonerativi di responsabilità

Carattere limitato dell'obbligazione risarcitoria: principio che si fonda sull'esigenza di favorire l'industria del trasporto. Il limite risarcitorio costituisce una limitazione del debito e non della responsabilità.

Il limite risarcitorio rappresenta oggi una regola generalizzata nel trasporto di cose

La responsabilità del vettore per perdita o avaria della merce

Il vettore risponde dei danni alle cose trasportate, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna, salvo che provi che la derivazione del danno da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesso o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario (art. 1693 c.c.)

È consentito alle parti di stabilire presunzioni di caso fortuito in relazione ad accadimenti che normalmente dipendono da fattori causativi da danno non riferibili a colpa del vettore (art. 1694 c.c.)

In tali casi opera l'inversione dell'onere della prova, nel senso che la dimostrazione della derivazione causale del danno da uno di tali fattori esonera il vettore da responsabilità, salvo che l'interessato al carico dimostri positivamente la colpa del vettore nella produzione del danno

Ipotesi di esenzione del vettore da responsabilità

La natura e la qualità dell'imballaggio: il danno verificatosi deve essere tale da poter affermare che la merce lo avrebbe riportato comunque anche indipendentemente dal trasporto (ad es. se essa avesse continuato a sostare nei magazzini) o dalle modalità dello stesso. Analoghe considerazioni possono svolgersi a proposito di vizio dell'imballaggio

Il fatto della controparte o dell'avente diritto alla prestazione: le ipotesi maggiormente rilevanti sono quelle del danno verificatosi nel corso della carica e della scarica effettuate dal mittente e dal destinatario

Il caso fortuito: è l'accadimento imprevedibile ed inevitabile, che provoca il danno nonostante ogni accorgimento o misura preventiva adottata dal vettore.

Le ipotesi di caso fortuito

Forza maggiore: fatto imprevedibile o inevitabile della natura (terremoto, inondazione, tempesta di eccezionale gravità)

Factum principis: guerra, requisizione, provvedimenti legislativi ecc.

Sciopero e fatti equiparabili

Il fatto del terzo: il vettore deve dimostrarne il carattere imprevedibile ed inevitabile. Il giudizio deve essere effettuato ex ante, ossia nelle condizioni in cui il vettore si trovava prima dell'accadimento.

Il caso fortuito

L'ipotesi del fatto del terzo

Furto: non è considerato né imprevedibile, né inevitabile, sicché non integra gli estremi del caso fortuito.

Rapina: è stata tradizionalmente considerata come caso fortuito perché la minaccia e la violenza, che la caratterizzano, sono sembrate tali da determinare la qualificazione delle sue conseguenze inevitabili (il vettore non è tenuto a sottoporre a rischio l'incolumità fisica propria o dei propri dipendenti e ausiliari)

Incidente stradale: attribuibile in via esclusiva ad un terzo esclude la responsabilità del vettore se egli dimostra di aver fatto tutto il possibile per prevenirlo ed evitarlo

Il limite risarcitorio di 1 euro per chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali (art. 10)

Problemi derivanti dall'irrisorietà del limite: si rischia di vanificare lo stesso, atteso che i giudici tenderanno ad applicare in maniera estensiva i casi di decadenza del beneficio pur di non lasciare il danneggiato sostanzialmente privo di risarcimento

Le parti del contratto di trasporto possono elevare il limite, rapportandolo al valore effettivo delle merci

Per regola generale il limite non è derogabile a favore del vettore

La decadenza del vettore dal beneficio del limite risarcitorio

Il dolo del
vettore

La negligenza
inescusabile del
vettore (la colpa
grave)

**Il regime di responsabilità del committente, del
caricatore e del proprietario della merce (art. 7
comma 2) :**

I suddetti soggetti per non incorrere in responsabilità devono verificare che il vettore sia provvisto del necessario titolo abilitativo (iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori) e che operi alle condizioni e nei limiti da esso previsti. Se il servizio di trasporto è affidato a vettori sprovvisti del necessario titolo, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.549,37 ad € 9.296,22, nonché la confisca delle merci trasportate

Il regime di responsabilità del vettore, del committente, del caricatore e del proprietario della merce per violazioni del C.d.S. nel caso di contratto stipulato *in forma scritta* (art. 7 comma 3):

Nel caso di violazioni da parte del conducente delle seguenti norme sulla sicurezza della circolazione stradale:

- a) art. 61 C.d.S. (sagoma limite);
- b) art. 62 C.d.S. (massa limite);
- c) art. 142 C.d.S. (limiti di velocità);
- d) art. 164 C.d.S. (sistemazione del carico sui veicoli);
- e) Art. 167 C.d.S. (trasporto di cose su veicoli a motore e sui rimorchi);
- f) Art. 174 C.d.S. (durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose).

Il vettore, il committente, nonché il caricatore ed il proprietario della merce che abbiano impartito istruzioni al conducente in merito alla consegna delle stesse, sono obbligati in concorso con lo stesso conducente, ai sensi dell'art. 197 del C.d.S., qualora le modalità di esecuzione della prestazione, previste nella documentazione contrattuale, risultino incompatibili con il rispetto da parte del conducente delle norme sulla sicurezza stradale violate.

Il regime di responsabilità del vettore e del committente per violazione del C.d.S. nel caso di contratto stipulato *non in forma scritta* (art. 7 comma 4)

- Nel caso di violazioni da parte del conducente delle seguenti norme sulla sicurezza della circolazione stradale:
 - a) art. 142 C.d.S. (limiti di velocità);
 - b) art. 174 C.d.S. (durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose).
- Qualora non venga prodotta la documentazione dalla quale risulti la compatibilità delle istruzioni trasmesse al vettore o da quest'ultima risultino istruzioni incompatibili con la normativa del C.d.S., il vettore insieme al committente è obbligato in concorso con l'autore della violazione.

La scheda di trasporto prevista dall'art. 7 bis può contenere anche le eventuali istruzioni fornite al vettore dal committente, dal proprietario delle merci o dal caricatore.

Quando tali indicazioni sono presenti, la scheda di trasporto costituisce , a tutti gli effetti, documento idoneo a valutare il regime di responsabilità delle parti circa il rispetto delle norme in materia di sicurezza stradale.

Il regime di responsabilità del committente nel caso di contratto stipulato *in forma non scritta* (art. 7 comma 5)

Il committente è tenuto ad acquisire la fotocopia della carta di circolazione del veicolo adibito al trasporto e la dichiarazione, sottoscritta dal vettore, circa la regolarità dell'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori

Qualora non sia stata acquisita tale documentazione, al committente è sempre applicata la sanzione amministrativa pecuniaria applicata a chi affida il servizio di trasporto ad un vettore che non sia provvisto del necessario titolo abilitativo

Il regime di responsabilità del caricatore

il caricatore è in ogni caso responsabile laddove venga accertata la violazione delle norme in materia di massa limite ai sensi degli artt. 61 e 62 del C.d.S. e quelle relative alla corretta sistemazione del carico sui veicoli ai sensi degli artt. 164 e 167 del C.d.S.

Procedura di accertamento della responsabilità nel caso di contratto di trasporto in forma scritta (art 8 comma 1 e2)

l'accertamento della responsabilità può essere effettuato contestualmente alla contestazione della violazione commessa dall'autore mediante esame del contratto di trasporto e di ogni altra documentazione di accompagnamento prevista dalle disposizioni di legge. In caso di mancata esibizione del contratto di trasporto da parte del conducente all'atto della contestazione , l'autorità competente , entro 15 giorni dalla contestazione, richiede la presentazione , entro 30 giorni dalla notifica della richiesta, di copia del contratto

Procedura di accertamento della responsabilità nel caso di contratto di trasporto in forma non scritta (art. 8 comma 2)

entro 15 giorni dalla contestazione della violazione l'ufficio da cui dipende l'agente accertatore provvederà a richiedere ai soggetti interessati la presentazione, entro 30 giorni dalla notifica della richiesta, di copia:

- a) della documentazione della quale risulti la compatibilità delle istruzioni trasmesse al vettore medesimo in merito all'esecuzione della specifica prestazione di trasporto;
- b) Della carta di circolazione ;
- c) Della dichiarazione sottoscritta dal vettore, circa la regolarità dell'iscrizione all'Albo

Procedura di accertamento della responsabilità **(art. 8 comma 3)**

Entro i 30 giorni successivi alla ricezione dei documenti richiesti, l'autorità competente, in base all'esame degli stessi, qualora da tale esame emerga la responsabilità del vettore e del committente, applica le sanzioni contemplate dall'art. 7 commi 4 e 5.

le stesse sanzioni sono irrogate in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine indicato.

La carta di qualificazione del conducente

I conducenti che effettuano professionalmente autotrasporto di persone e di cose devono conseguire un documento denominato carta di qualificazione del conducente

La carta di qualificazione del conducente viene rilasciata solo dopo aver frequentato un corso di qualificazione iniziale

Ha una validità di 5 anni

Viene convalidata dopo aver frequentato un corso di formazione periodica che consiste nell'aggiornamento professionale che consente ai titolari della carta di perfezionare le conoscenze essenziali per lo svolgimento delle loro funzioni,

Decurtazione dei punti dalla carta di qualificazione del conducente

Decurtazione dei punti parallela per la carta di circolazione del conducente che colpisce questo documento solo quando gli illeciti sono commessi alla guida dell'autoveicolo per cui è prevista la carta di qualificazione del conducente e nell'esercizio dell'attività professionale

Anche per le carte di qualificazione del conducente vi è la possibilità di frequentare corsi per il recupero dei punti detratti

In caso di perdita totale del punteggio il conducente dovrà sottoporsi all'esame di revisione e si provvederà alla revoca della carta di qualificazione del conducente se quest'ultimo non supererà l'esame di revisione previsto dall'art. 126 –bis del C.d.S.

In caso di revoca della patente di guida determinata dall'esito negativo dell'esame di revisione previsto dall'art. 126 –bis del C.d.S. è revocata anche la carta di qualificazione del conducente

Sanzioni previste riguardo alla carta di qualificazione del conducente

Circolare alla guida di un veicolo nell'ambito di un trasporto professionale sprovvisto della prescritta carta di qualificazione del conducente perché mai conseguita o revocata

Violazione del comma 8 dell'art. 116 del C.d.S. e le sanzioni previste dal comma 15, pagamento di una somma da € 155 ad € 624. Si applica la sanzione accessoria di cui al comma 17, fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta

Circolare alla guida di un veicolo nell'ambito di un trasporto professionale per il quale è prescritto il possesso della carta di qualificazione del conducente qualora si commettano violazioni alle norme di comportamento per le quali è previsto la decurtazione di punti ai sensi dell'art. 126 bis del C.d.S.

Oltre alla sanzione prevista per la violazione della norma di comportamento è necessario indicare nel verbale di contestazione il numero della carta del conducente ed indicare inoltre nelle note che si applica la decurtazione dei punti della carta in quanto trattasi di trasporto professionale

Certificazione di qualità per specifiche categorie di trasporto (art. 11)

Nel rispetto dell'autonomia imprenditoriale dei vettori, il legislatore ha previsto l'adozione di sistemi di certificazione di qualità da parte dei vettori per il trasporto su strada di categorie merceologiche particolarmente sensibili, quali le merci pericolose, le derrate deperibili, i rifiuti industriali ed i prodotti farmaceutici

Con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stati definiti le modalità ed i tempi per l'adozione dei sistemi di certificazione di qualità

In relazione alle esigenze di tutela della sicurezza della circolazione stradale, le disposizioni di cui all'art. 7 commi 4 e 5, non si applicano ai trasporti di merci su strada per le categorie di trasporto in oggetto, laddove il committente abbia concluso in forma scritta il contratto di trasporto con il vettore in possesso di specifica certificazione di qualità